

VADEMECUM DEL MEDIATORE

DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO

1) Partecipazione delle parti agli incontri di mediazione

La presenza personale delle parti realizza il principio di effettività della mediazione ed è utile al buon andamento della procedura, qualunque ne sia l'esito finale.

2) Mancata partecipazione delle parti agli incontri di mediazione

La mancata presenza di una o più parti all'incontro di mediazione comporta l'immediata conclusione del procedimento per assenza di una o più parti, salva la possibilità per il mediatore di disporre un rinvio dell'incontro nel caso di assenza per giustificato impedimento a comparire documentato dal difensore della parte assente.

Anche il giustificato impedimento del difensore può costituire motivo di rinvio dell'incontro. Non costituisce giustificato impedimento del difensore la concomitanza con altri impegni professionali, non previamente documentati.

3) Procura speciale

Al primo incontro e ai successivi la parte può far partecipare un proprio procuratore speciale, secondo la procura tipo in uso presso

l'Organismo di mediazione.

Tuttavia, al buon esito delle trattative svolte dal procuratore, la sottoscrizione dell'eventuale accordo dovrà essere effettuata dalla parte presente o da un suo procuratore speciale munito di procura notarile.

4) Primo incontro

Nel primo incontro le parti presenti devono dichiarare se intendono proseguire nella mediazione o meno, sottoscrivendo appositamente il verbale. Non è concesso un rinvio per tale incombente.

5) Verbali

La riservatezza della mediazione copre il merito della lite e non gli atti di svolgimento del procedimento che hanno una rilevanza nel processo dal quale la mediazione deriva o che la mediazione precede.

Il mediatore pertanto non inserisce nel verbale le deduzioni o le valutazioni delle parti relative al merito della lite.

Il mediatore inserisce, invece, nel verbale la presenza o l'assenza delle parti e dei loro avvocati, la volontà delle parti di proseguire o non proseguire nella mediazione, l'accettazione o meno della eventuale proposta formulata dal mediatore o altri elementi rilevanti

nel giudizio, senza verbalizzare le motivazioni addotte dalle parti a giustificazione della loro condotta.

Resta salva la facoltà delle parti di far valere le motivazioni e le giustificazioni della loro condotta dinanzi al giudice, in caso di chiusura della mediazione con esito negativo.

Il mediatore può verbalizzare le domande nuove o aggiuntive o richieste di chiamata di terzi in mediazione, affinché risulti nel giudizio civile che esse furono “edite” nella mediazione.

6) Sostituzione dell’Avvocato

La sostituzione con altro Avvocato dell’Avvocato che assiste la parte o il suo procuratore speciale nella mediazione, è ammessa solo se la parte o il suo procuratore speciale sono presenti e conferiscano incarico di assistenza al sostituto.

7) Valore della mediazione e centri di interesse

Se, in qualunque momento della procedura, emergono elementi che portano alla modificazione del valore della mediazione rispetto a quello indicato dalle parti, il mediatore può rideterminare il valore della mediazione con autorizzazione sottoscritta dalle parti, in difetto della quale, rimette la questione alla determinazione dell’Organismo di mediazione.

Il mediatore procede come sopra anche per la rideterminazione dei centri di interesse.

8) Rapporto fra avvocati e mediatore

Ogni comunicazione fra gli avvocati che assistono le parti e il mediatore deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio, salvo che si tratti di quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

Nota. La presente bozza di vademecum è stata redatta dalla commissione composta dagli Avvocati sotto elencati in ordine alfabetico: Bigazzi Elena, Brandini Dini Francesca, Casciano Giusi, Cosimi Tatiana, Cuccuini Giovanna, D'Ettoris Viviana Esmeralda, Diozzi Fabio, Joseph Alessandra, Schiatti Francesco, Taiti Alessandra.

La presente bozza, viene trasmessa per l'adozione – per il tramite dell'Avv. Joseph Alessandra - all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e – per il tramite dell'Avv. Cuccuini Giovanna - al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.